

Proprietà Intellettuale, diritto d'autore, licenze di software libero e open source Parte I



Temi:

- Acquisizione e trattamento di dati**
- Protezione delle invenzioni industriali**
- Contenimento delle responsabilità e delle garanzie**
- Controlli e verifiche**

Interessi in gioco:

- Fornitori di tecnologia e contenuti**

facilità alla diffusione nel mercato ed all'acquisizione di dati, garanzie e responsabilità ridotte, protezione delle invenzioni

- Libertà degli utenti**

Protezione dati personali, garanzie di acquisto, libertà di utenza, riproduzione del software

Protezione della proprietà intellettuale (IP):

segreto industriale

protezione del segreto di produzione

marchio

immagine del prodotto riconosciuta pubblicamente

brevetto

monopolio garantito per un periodo su invenzioni e tecniche

diritto d'autore

sw: licenze d'uso dei programmi che non si possono copiare "tali e quali"

Diritto dell'informatica:

complesso di norme, decisioni giurisprudenziali e letteratura giuridica in materia d'informatica *Giannantonio , Manuale di diritto dell'informatica*

Ha per oggetto i processi svolti da un elaboratore ed il risultato da essi prodotto

❑ USA: *Computer ad the Law*

Dottrina del diritto su temi quali la tutela giuridica del software, contratti di utilizzazione di computer e/o applicativi, responsabilità contrattuali ed extra contrattuali, tutela dei dati personali

❑ Italia: *legge 3 marzo 1989*

per tutela della topografia dei semiconduttori introduce la distinzione normativa tra hardware e software

Le categorie:

- invenzioni industriali, modelli di utilità disegni ornamentali (C.C. 2585, 2592, 2593)
- opere dell'ingegno (C.C. 2575)
- segni distintivi di impresa (ditta e insegna) e di prodotto (marchio) (C.C. 2663-2574)

❑ Concorrenza sleale (C.C. art 2598 e segg.)

- Confondibilità (sw richiama o ricalca nome o caratteristiche di altro sw sul mercato)
- Concorrenza parassitaria: sw copiato, ma distinguibile

❑ Protezione dei Marchi


- Commercializzazione di software con marchio di altra azienda
- Sfruttamento di prodotto altrui rimuovendo il marchio

❑ Protezione del segreto industriale

- esistenza di invenzione scientifica o applicazione industriale (C.P. art. 623)
- rivelazione di segreto professionale (C.P. art 622)


**Il software, in quanto creazione intellettuale,
è collocato nella categoria dei beni immateriali**
(creazioni intellettuali come invenzioni, modelli industriali, opere
dell'ingegno artistico e scientifico)

**I beni immateriali, quando presenti su supporto
materiale, restano indipendenti dal supporto e sono
riproducibili in un numero illimitato di volte**



Viene impedito un diritto di proprietà specifico
(es.: le licenze proprietarie parlano di “diritto di proprietà”, ma non
cedono la proprietà, ma la “licenza d’uso”)

Diversa a seconda della natura



Brevetto

- sia applica a invenzioni industriali con carattere di novità
- protegge il contenuto

Diritto d'autore

- si applica alle opere dell'ingegno
- tutela la forma espressiva

Brevetti



Il **brevetto** è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

Al detentore di un brevetto viene riconosciuto il monopolio temporaneo su un'invenzione della durata variabile in relazione agli scopi: (es.: 20 anni per invenzioni industriali, 15 per modelli e disegni ornamentali, 10 per modelli di utilità - DPR n. 338, 1979)

I principi alla base dei brevetti sono contenuti nella “Parte Veneziana”, atto del Senato Veneziano del 19 Marzo 1474

“L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reductochel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.”

Presupposti

- viene concessa all'inventore l'esclusività sull'invenzione
- limitata nel tempo e "nello spazio"
- in cambio del rivelare i contenuti dell'invenzione
- per accelerare l'innovazione in un contesto più ampio

Modalità

- deposito di una domanda presso un ufficio amministrativo
- che definisce precisamente il contenuto di ciò per cui si chiede l'esclusiva
- che deve rappresentare effettivamente un'innovazione

Il diritto di esclusiva viene riconosciuto solo se si viene a creare una forma di progresso culturale ed economico per l'intera società

Requisiti dei brevetti:

- originalità dell'intero processo tecnico
- novità rispetto a quanto esistente
- materialità (applicazione pratica, utilità alla produzione o trasformazione di prodotti)
- liceità (nei confronti del buon costume ed ordine pubblico)

Eccezione di materialità:

- invenzione di procedimento incorporato in mezzo materiale
non è il programma in sé a costituire l'invenzione, ma il supporto

1623 Statuto sui Monopoli in Inghilterra

1790 Patent Act negli Stati Uniti

1883 Convenzione di Parigi, prima convenzione internazionale (Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera)

1970 PTC (Patent Cooperation Treaty) de Washington

1973 l'EPC (European Patent Convention) di Monaco crea l'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti) e definisce il campo di brevettabilità

Art. 52: Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Art. 78: Requirement of the European Patent application

(1) A European patent application shall contain:

- (a) a request for the grant of a European patent;
- (b) a description of the invention;
- (c) one or more claims;
- (d) any drawings referred to in the description or the claims;
- (e) an abstract.

(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee within one month after the filing of the application.

(3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Art. 82: Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Art. 83: Disclosure of the invention

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>

invenzione

oggetto o tecnica nuova

innovazione

nuova idea (che può essere divulgata) inserita in un contesto in cui non è mai stata applicata (un'invenzione messa in pratica)

Il 24 settembre 2003 il Parlamento Europeo vota un emendamento alla direttiva vietando chiaramente i brevetti software

Under the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5 October 1973 and the patent laws of the Member States, *programs for computers* together with discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and presentations of information are *expressly not regarded as inventions* and are therefore *excluded from patentability*. This exception applies because the said subject-matter and activities do not belong to a field of technology.

Art. 2b.

”technical contribution”, also called ”invention”, means a contribution to the state of the art in technical field. The technical character of the contribution is one of the four requirements for patentability. Additionally, to deserve a patent, the technical contribution has to be new, non-obvious, and susceptible of industrial application. The use of natural forces to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical field. *The processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field, even where technical devices are employed for such purposes.*

Art. 3a.

Member states shall ensure that data processing is not considered to be a field of technology in the sense of patent law, and that *innovations in the field of data processing are not considered to be inventions in the sense of patent law.*



6 luglio 2005

Il Parlamento Europeo respinge a larga maggioranza (729 membri, 689 presenti, 680 voti, 648 a favore, 14 contro, 18 astenuti) la direttiva su “the patentability of computer implemented inventions”, conosciuta come la software patent directive (direttiva sulla brevettabilità del software)

Ma la storia continua



Dal wiki Engineering (*ultimo aggiornamento aprile 2005*)

Diverse informazioni su questo tema si possono ottenere in:

<http://www.softwarelibero.it/documentazione/brevettisw.shtml>

Un interessante articolo di Roberto Di Cosmo, professore ordinario all'università di Parigi 7, risalente a giugno 2003, sugli strumenti giuridici per la tutela del software (brevetto, diritto d'autore) [it-up4-3DiCosmo.pdf](#)

Ulteriori interventi di Di Cosmo sono al link: <http://www.dicosmo.org/TALKS>

Un ulteriore contributo è nell'articolo di week.it del 19/4/2005 all'indirizzo:

<http://www.weekit.it/36164>

Particolarmente interessante anche la posizione di Objectweb.org al link:

https://wiki.objectweb.org/Wiki.jsp?page=CWP_SoftwarePatents

Questo articolo [e-Patents.pdf](#), disponibile anche all'indirizzo

http://www.vrijschrift.org/swpat/030508_1/index.html esamina cinque punti che storicamente hanno giustificato i brevetti e giunge alla conclusione che nessuno di questi è applicabile al software.

Engineering ha recentemente sottoscritto la seguente petizione promossa dalla sezione italiana della Free Software Foundation Europe (FSFE) [LetteraFSFE.doc](#) ed ha ufficialmente espresso, in diverse sedi, la sua posizione di contrarietà all'emanazione di una legislazione sulla brevettabilità del software <http://os3g.blogspot.com/2006/04/engineering-answer-to-ec-consultation.html>

Brevetti software ultimo assalto (da week.it del 13/4/2005 all'indirizzo:

http://www.weekit.it/index.php?option=com_content&task=view&id=36342&Itemid=148




“The European Patent Organisation (EPO) is continuing to grant thousands of monopolies on “computer-implemented” algorithms and business methods every year, against the letter and spirit of the written law, and is now, for the third time, pushing for European legislation that would impose this practise on reticent national courts. Patent interests in combination with inter-governmental lawmaking have formed a caricature of “innovation policy” and thereby are helping us to see clearly what is going wrong in Europe today and what the alternatives are.”

“In July 2005, after several failed attempts to legalise software patents in Europe, the patent establishment changed its strategy. Instead of explicitly seeking to sanction the patentability of software, they are now seeking to create a central European patent court, which would establish and enforce patentability rules in their favor, without any possibility of correction by competing courts or democratically elected legislators.”

<http://eupat.ffii.org>



EPO swpat inventors by country



[Data source: FFII swpat WG 9/03; <http://swpat.ffii.org/patente/zahlen/index.en.html>]

Alcuni link:

<http://www.nosoftwarepatents.com/it/m/intro/index.html>

<http://eupat.ffii.org/patents/stats/index.en.html>

Un interessante analisi è in:

Rossi M.A., *Software Patents: a closer look at the european commission's proposal*, 2005 <http://swpat.ffii.org/dates/2005/bxl0601/pres/rossi.pdf>



La normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Oggetto del brevetto (art. 2585):

"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali."

In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità dell'invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva

L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge. Queste comprendono:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- le presentazioni di informazioni
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; possono però esserlo i prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, impiegati per l'attuazione dei metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici: non costituisce invenzione il metodo, possono costituirla gli strumenti necessari alla sua applicazione.
- le razze animali, eccezione fatta per i procedimenti microbiologici

Il software è espressione di algoritmi matematici, logici e statistici.



La legislazione Italiana non prevede la brevettabilità dei programmi per elaboratore in quanto “principi scientifici, leggi naturali e metodi matematici” non sono compresi nei diritti di esclusiva:

“ I programmi per elaboratore non vengono considerati innovazioni e dunque non possono essere brevettati” (L. 260 del 1979)

Un programma per elaboratore può essere brevettato se ideato per un determinato procedimento industriale e se il programma è solo uno dei tasselli dell’idea innovativa (DPR. 338 del 1979)

Il ricorso al brevetto è possibile all’interno di uno schema che mette in correlazione i principi immateriali con i dati espressivi del procedimento empirico per arrivare a uno specifico risultato materiale riproducibile con caratteri costanti

□ US

Nel 1981 la Corte Suprema, nell'ambito di una sentenza, stabilisce che non è brevettabile solo ciò che ricade nel'ambito delle "leggi della natura, fenomeni naturali e idee astratte" che devono "essere liberi per tutti e non riservati in modo esclusivo a qualcuno". In questo modo interpretava una precedente espressione del Congresso intesa a garantire la brevettabilità di "qualsiasi cosa alla luce del sole creata dall'uomo".

L'USPTO (United States Patent Office) emette nel 1995 linee guida per l'esame delle invenzioni implementate tramite computer che vanno a ricadere in quattro categorie:

- processi,
- macchine
- manufatti
- composizione di oggetti

Gli algoritmi matematici ed i processi di business vengono ritenuti brevettabili

Condizioni formali

Appartenere ad un dominio brevettabile

Europa : EPC 1973 art. 52

US : “everything under the sun”

Condizioni sostanziali

avere carattere di novità

Europa : primo depositante

US : primo inventore

attività inventiva non deve essere “triviale”

(US: non-obviousness)

applicabilità industriale: deve poter essere industrializzata

(US : “*utile*”)

descrizione sufficiente

(US: disclosure)

Agatha Christie *non si può appropriare* delle avventure di Sherlock Holmes, ovvero

- copiare pezzi di libri di Arthur Conan Doyle
- fare un search/replace “Sherlock Holmes” con “Hercule Poirot”
- sostituire il suo nome come autore al posto di Arthur Conan Doyle
- mettere in vendita il libro come suo

però, **Arthur Conan Doyle** *non può vietare* ad Agatha Christie di riprendere l'idea di un detective che risolve casi difficili sulla base della sua intelligenza deduttiva

Arthur Conan Doyle *può vietare* ad Agatha Christie di riprendere l'idea di un detective che risolve casi difficili sulla base della sua intelligenza deduttiva

Agatha Christie non può quindi creare Hercule Poirot, se Arthur Conan Doyle non accetta di concederle una licenza, alle sue condizioni.

“Per chi pensa di esser Arthur Conan Doyle, il brevetto è piuttosto interessante, ma non ha tenuto conto di Edgar Allan Poe!”

<http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/Papers/up4-3DiCosmo.pdf>

Il brevetto concede un diritto d'interdizione assoluto e discrezionale per:

- impedire l'uso di una tecnologia essenziale ad un concorrente
- chiamare a giudizio, dove l'accusato deve provare la sua innocenza

I brevetti divengono quindi un'arma economica

Questo in generale avvantaggia le grandi aziende, che approfittano del cross-licensing gratuito e di accordi schiacciando le aziende più piccole



Diritto d'autore



Corpo di disposizione per la protezione morale e patrimoniale delle opere di ingegno con carattere creativo che appartengono all'ambito delle scienze, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro, della cinematografia.

Nelle scienze giuridiche il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali, quale la Convenzione di Berna, riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento della stessa, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (*diritto morale d'autore*).

In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di **civil law**, laddove in quelli di **common law** si parla di copyright.

1662 Licensing Act

Licensing of the Press Act: Atto del Parlamento inglese per “prevenire i frequenti abusi nella stampa di libri “sediziosi” e per regolare le attività di stampa”.

Regola, fra l’altro, l’importazione di libri, il permesso del licenziante, il numero di stampe. Rende obbligatoria l’informazione sull’editore.

1709 Statuto d'Anna

Copyright Act “for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned”

E' considerata la prima vera legge sul copyright

1886 Convenzione di Berna

Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche

Ha per la prima volta stabilito il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.

Stabilisce che ogni contraente deve riconoscere come soggetto a diritto d'autore il lavoro creato da cittadini degli altri stati contraenti. La tutela è automatica, nessuna registrazione è richiesta e neppure è necessario apporre un avviso di copyright. Inoltre alle nazioni firmatarie è proibito richiedere alcuna formalità come una registrazione agli autori stranieri che possa ostacolare il "godimento e l'esercizio" del diritto d'autore.

1961 Convenzione di Roma

Convenzione per la protezione di interpreti, esecutori, produttori di strumenti audio e organizzazioni di trasmissione, approvata dai membri della World Intellectual Property Organization

Per la prima volta la protezione del copyright viene estesa dall'autore di un lavoro al creatore e proprietario di una specifica manifestazione della proprietà intellettuale come audiocassette o filmati.

Il **diritto d'autore italiano**, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera.

E' disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna.

Corpo di disposizione per la protezione morale e patrimoniale delle opere di ingegno con carattere creativo che appartengono all'ambito delle scienze, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro, della cinematografia.

Il software

- è ascrivibile tra le opere scientifiche
- è creativo
- la creatività si concretizza nell'originalità (come opere letterarie)

Il diritto d'autore

- protegge “l'espressione formale delle creazioni intellettuali (stile di rappresentazione e organizzazione ideata dall'autore)

ma non

- l'insegnamento che si può trarre dall'opera, ovvero il suo riutilizzo in altre forme

Viene assegnata tutela giuridica agli “autori di progetti di lavori d'ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici”
(*art. 99 L. 633/41*).

Doppia tutela

- vieta la riproduzione pedissequa del programma e dei contenuti correlati
- concede all'autore il diritto a ricevere un “equo compenso” da parte di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso

1991 Direttiva EU sui programmi software

Article 6 Decompilation

1. The authorization of the rightholder shall not be required where reproduction of the code and translation of its form within the meaning of Article 4 (a) and (b) are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met :

- (a) these acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorized to do so ;
- (b) the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in subparagraph (a) ; and
- (c) these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.

1991 Direttiva EU sui programmi software

2. The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained through its application :

- (a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program;
- (b) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program; or (c) to be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright.

3. In accordance with the provisions of the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works, the provisions of this Article may not be interpreted in such a way as to allow its application to be used in a manner which unreasonably prejudices the right holder's legitimate interests or conflicts with a normal exploitation of the computer program.

Per produrre un programma B “concorrente” del programma A la normativa sul diritti d’autore vieta:

- La copia** (di parti significative) del codice sorgente di A
- La decompilazione** (di parti significative) del codice di A se ciò non è indispensabile per assicurare l’interoperabilità

E’ possibile:

- osservare** il funzionamento di A
- riscrivere** B con le funzionalità di A

Licenza



Una licenza è un contratto che pone delle regole rispetto alla proprietà intellettuale

Il software è il **cosa**, la licenza è il **come**

e definisce:

- Chi può utilizzare il software
- Quando lo può utilizzare
- Costi di utilizzo
- Garanzia, responsabilità, riservatezza, distribuzione, modifiche e opere derivate, altri diritti
- Scopi di utilizzo
- Dove utilizzare il software
- Protezione di chi ha sviluppato il software (reputazione)

Le licenze non dicono nulla su:

- Standards
- Processo di sviluppo
- Qualità
- Funzionalità
- Governance

Termini e fraintendimenti:

- open source**
- proprietà intellettuale / copyright**
- commerciale / non commerciale**
- open / closed**

- ❑ OS non è “libero” da implicazioni legali
- ❑ le implicazioni legali sono diverse da quelle del sw proprietario:
 - Proprietario: restrizioni all’utente finale
 - OS: prescrizioni “legali” più aperte

Esistono diversi schemi proprietari che generalmente pongono limiti all'utente e riducono le responsabilità del vendor

- Commerciali
- Accademiche
- Per valutazione
- Shrink-wrap
 - non negoziabili
 - per singolo utente
 - a basso costo
 - spesso non lette

Diverse modalità di vendita

- per elaboratore/CPU/core
- per postazione
- per utente (single, floating)

Diverse condizioni d'uso

- costi di supporto e manutenzione
- limitazioni alla copia tra elaboratori
- diritti di trasferimento
- nessun accesso al codice o “reverse engineering”

- Public domain:** senza copyright, utilizzabile da tutti
- Freeware:** software gratuito, ma non vendibile da terzi
- Shareware:** software con copyright, ceduto per piccolo compenso (diritti d'autore per uso prolungato)

Diversi esempi

Non FOSS, gratuito

Adobe Acrobat reader

Oracle DB 10g Express Edition

Non FOSS, non gratuito

Microsoft Windows, Office, Oracle DB 10g

FOSS, gratuito

Mozilla, Linux, OpenOffice, Apache web server, MySQL DB


FOSS, non gratuito

Distribuzioni commerciali di Linux (RedHat, Novell), Alfresco

- I prodotti FOSS sono prodotti con licenza.
- L' Open Source rappresenta una forma che regola l'utilizzazione, la distribuzione e la modifica del software.

Alcuni “schemi”

- GNU GPL/LGPL, Artistic License**
 - mantiene il software “libero”, impedisce il fork di progetti
- BSD/MIT/Apache**
 - consente l'uso commerciale con pochi vincoli, fork di progetti
- MPL (Mozilla Public License), EPL, CPL**
 - consente l'add-on di moduli proprietari tramite API
- Doppia licenza (copyleft+commerciale)**
 - versione open source promozionale, versione “proprietaria” a pagamento



<http://www.gnu.org/philosophy/categories.html>

Proprietà Intellettuale

- ❑ SW è soggetto a IP
- ❑ Licenza sw è un contratto tra il proprietario ed il licenziante che regola l'uso del sw
- ❑ Il proprietario detiene diritti (di legge) per controllare l'uso e la distribuzione del sw
- ❑ Tali diritti sono regolati da:
 - US: Digital Millenium ACT (DCMA)
 - Europa: European Union Copyright Directive (EUCD), Convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche, WIPO Copyright Treaty

Proprietà Intellettuale

- ❑ termini generali
 - disponibilità del sorgente (generalmente non concessa, vietato il reverse engineering)
- ❑ licenziatario
 - restrizioni e distribuzioni
 - definizione di licenziatario e utente
 - licenziante rende indenne il licenziatario da pretese di terze parti
 - nuovo contratto ogni volta che il licenziatario ottiene il codice
- ❑ garanzia e supporto
 - garanzia per difetti
 - possibilità di negoziare la garanzia
 - manutenzione e supporto

Proprietà Intellettuale

- termini generali
 - disponibilità del sorgente
 - utilizzi commerciali
 - avviso di copyright e sulla garanzia
- licenziatario
 - diritti di copia, distribuzione, creazione opere derivate
- codice sorgente
 - modifiche del codice (derivative work) o combinazione di codice (larger works)
 - condivisione delle modifiche
 - richiesta di royalties
- garanzia e supporto
 - garanzia esclusa (software “as is”)
 - indennizzi esclusi
 - manutenzione e supporto esclusi (salvo diverso accordo)


- Licenze Copyleft (FSF)**
- License Open Source (OSI)**
- Compatibilità tra licenze**
- Dual licensing**
- Creative Commons**

Licenze Copyleft (Free Software Foundation)



Il Free Software è stato formalizzato da Stallman a metà anni '80 per garantire quattro libertà fondamentali:

- Libertà di eseguire i programmi, per qualsiasi scopo
- Libertà di studiare i programmi e adattarli alle proprie esigenze
- Libertà di distribuire copie dei programmi
- Libertà di migliorare i programmi e distribuirne i miglioramenti



Libertà di condividere e modificare il software libero, al fine di assicurare che i programmi siano liberi per tutti i loro utenti.

Le licenze *copyleft* (GNU GPL/LGPL) enfatizzano i diritti più che i doveri (che sono necessari per proteggere tali diritti).

Copyleft is a play on the word copyright and is the practice of using copyright law to remove restrictions on the distribution of copies and modified versions of a work for others and require the same freedoms be preserved in modified versions.

Whereas copyright law predominantly and automatically restricts the right to make and redistribute copies of an author's work, a copyleft license uses copyright law in order to ensure that every person who receives a copy of a work has the same rights to study, use, modify, and also redistribute both the work, and derived versions of the work as long as the same license terms apply to all redistributed versions of the work.

(Wikipedia)

permesso d'autore vs diritto d'autore



“Lo scopo di GNU non era solo quello di ottenere ampia diffusione ma anche di offrire libertà agli utenti. Avevamo quindi bisogno di termini di distribuzione che evitassero che il software GNU fosse trasformato in software proprietario. Il metodo che usammo si chiama <permesso d’autore>. Il permesso d’autore (copyleft) usa le leggi sul diritto d’autore (copyright), ma le capovolge per ottenere lo scopo opposto: invece che un metodo per privatizzare il software, diventa un mezzo per mantenerlo libero”.

(R. Stallman, 1999)

Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo.

Imporre restrizioni sull'uso del Software Libero, in termini di tempo ("periodo di prova di 30 giorni", "la licenza scade il 1 Gennaio 2004") o di scopo ("il permesso è accordato per usi di ricerca o non commerciali"), o limitazioni arbitrarie di area geografica ("non può essere usato nel paese X") rende un programma non libero.

Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità.

Anche imporre restrizioni di fatto o di diritto sulla comprensione o la modifica di un programma, ad esempio richiedendo l'acquisto di licenze speciali o la firma di un "Non-Disclosure-Agreement" (NDA) o, per i linguaggi di programmazione che sono rappresentabili in più forme, vietando l'accesso al mezzo più naturale per comprendere o modificare un programma ("codice sorgente"), lo rende proprietario (non libero). Senza la libertà di modificare un programma, la gente sarebbe alla mercè di un singolo fornitore.

Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo.

Il software può essere copiato e distribuito praticamente senza costi: se non si ha il permesso di dare un programma a qualcuno che ne ha bisogno (anche dietro pagamento, se lo si vuole), il programma non è libero.

Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

Nessuno è un bravo programmatore in tutti i campi, qualcuno non sa programmare del tutto. Questa libertà permette a chi non ha il tempo o le capacità per risolvere un problema di accedere indirettamente alla libertà di modifica. Anche questo può avvenire dietro un compenso.



Queste libertà sono diritti, non obblighi, anche se a volte rispettare queste libertà per la società implica un obbligo per un individuo. Chiunque può scegliere di non approfittarne o di utilizzarle tutte. **In particolare dev'essere chiaro che il Software Libero non esclude l'uso commerciale: se un programma non consente l'uso e la distribuzione commerciale, non è Software Libero.** In verità un numero crescente di aziende basa il loro modello di business completamente o parzialmente sul Software Libero, compresi alcuni dei maggiori fornitori di software proprietario. Il Software Libero rende possibile fornire aiuto e assistenza, non lo rende obbligatorio.

www.gnu.org/licenses/gpl.html



Software che rispetta il diritto d'autore

L'autore sceglie liberamente di scrivere il codice

Non è di dominio libero né libero da diritti

L'autore protegge la libertà del suo software con una licenza libera

Il software non si inserisce in una logica di abbandono

L'autore sceglie un modo di valorizzare il suo software

Il software si inserisce in una logica di dono

Condivisione della conoscenza, valori etici

Caratteristica della GPL v2

La licenza GPL regola la distribuzione del software (clausola copyleft).

L'utilizzo del software per erogare servizi (ASP, SaaS) non è contemplato (es: i Web Services non esistevano quando è stata creata la licenza), per cui è consentito utilizzare il software per erogare servizi senza restituire nulla alla comunità

La licenza Affero General Public License è una GNU GPL V2 con una “caratteristica addizionale” per la distribuzione di programmi applicativi tramite web services e reti computer.

Affero believes that it's community of users, partners, and developers should have certain rights to it's software if they begin to interact with it. Since the interaction occurs only over a network, the GNU GPL wasn't designed for protecting their freedoms. We did not wish to wait until the GNU GPL V3 was complete, so we began to pursue the development of our own license. The FSF was in the process of drafting GPL V3 and they allowed us to use GNU GPL V2 with this new provision.

Caratteristica addizionale:

If the Program as you received it is intended to interact with users through a computer network and if, in the version you received, any user interacting with the Program was given the opportunity to request transmission to that user of the Program's complete source code, you must not remove that facility from your modified version of the Program or work based on the Program, and must offer an equivalent opportunity for all users interacting with your Program through a computer network to request immediate transmission by HTTP of the complete source code of your modified version or other derivative work

<http://www.affero.org/oagpl.html>



Honest Public License

This license is a modified version of the GNU General Public License [...] but has not been made with their permission.

Principale modifica:

For the purposes of determining the right to obtain copies of the source code (as well as the right to modify and distribute such source code and object code), the term distribution shall include the communication of the Program or work based on the Program which is intended to interact with third party users (meaning anyone other than you or if you are an entity such as a corporation and not an individual, that corporation), through a computer network and the user shall have the right to obtain the source code of the Program or work based on the Program. This provision is an express condition for the grants of license hereunder and any such communication shall be considered a distribution under Section 1, 2 and 3.

<http://www.mysql.com/company/legal/licensing/foss-exception.html>



Revisione della licenza GPL per adattarla ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni:

- tecnologici
- legali

- Nuove leggi sul diritto d'autore (DMCA – USA, EUCD – Europa)
- DRM: Digital Rights (Restrictions) Management
- Brevetti Software
- Internazionalizzazione (i18n)
- Compatibilità tra licenze

<http://gplv3.fsf.org/>



GPL v3 Preamble

Modifiche

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt>



GPL v3 Preamble

Digital Right Management

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt>



GPL v3 Preamble

Brevetti

Every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.odt>



GNU AFFERO GPL v3 Preamble

A secondary benefit of defending all users' freedom is that improvements made in alternate versions of the program, if they receive widespread use, become available for other developers to incorporate. Many developers of free software are heartened and encouraged by the resulting cooperation. **However, in the case of software used on network servers, this result may fail to come about. The GNU General Public License permits making a modified version and letting the public access it on a server without ever releasing its source code to the public.**

The GNU Affero General Public License is designed specifically to ensure that, in such cases, the modified source code becomes available to the community. It requires the operator of a network server to provide the source code of the modified version running there to the users of that server. Therefore, public use of a modified version, on a publicly accessible server, gives the public access to the source code of the modified version.

An older license, called the Affero General Public License and published by Affero, was designed to accomplish similar goals. This is a different license, not a version of the Affero GPL, but Affero has released a new version of the Affero GPL which permits relicensing under this license.

Licenze Open Source (Open Source Initiative)



Open Source Definition

- 1. Distribuzione libera**
- 2. Codice sorgente**
- 3. Opere derivate**
- 4. Integrità dell'autore del sorgente**
- 5. Nessuna discriminazione per persone o gruppi**
- 6. Nessuna discriminazione per campi di azione**
- 7. Distribuzione della licenza**
- 8. La licenza non è legata ad una specifica distribuzione**
- 9. La licenza non può vincolare altro software**
- 10. La licenza deve essere neutrale rispetto alla tecnologia**

The Open Source Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude and symbolism have ...

Mainstream corporate CEOs and CTOs will never buy "free software". But if we take the very same tradition, the same people, and same free-software licenses and change the label to "open source"? That, they'll buy.

www.opensource.org



Per Categoria

- Licenze popolari e di ampio uso (9)**
 - Apache 2.0, New BSD, GPL, LGPL, MIT, MPL 1.1, CDDL
CPL, EPL
- Licenze speciali (3)**
 - ECL, NASA, Open Group Test Suite
- Miscellanea (5)**
 - Adaptive Public license, Artistic license, ...
- Ripetitive rispetto alle popolari (9)**
 - Academic Free License, Fair License, ...
- Non riutilizzabili (24)**
 - Apple, CA, IBM, Nokia, PHP, Python, W3C, Zope, ...
- Superate (4)**
 - Apache 1.0, MPL 1,0 Eiffel, Lucent
- Ritirate volontariamente (4)**
 - Intel, Jabber, MITRE CVW, SISSL

BSD License (Berkeley Software Distribution)

The following is a BSD license template. To generate your own license, change the values of OWNER, ORGANIZATION and YEAR from their original values as given here, and substitute your own.

Note: The advertising clause in the license appearing on BSD Unix files was officially rescinded by the Director of the Office of Technology Licensing of the University of California on July 22 1999. He states that clause 3 is "hereby deleted in its entirety." Note the new BSD license is thus equivalent to the MIT License, except for the no-endorsement final clause.

<OWNER> = Regents of the University of California

<ORGANIZATION> = University of California, Berkeley

<YEAR> = 1998

In the original BSD license, both occurrences of the phrase "COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS" in the disclaimer read "REGENTS AND CONTRIBUTORS".

Here is the license template:

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>

All rights reserved.

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>



Consente l'incorporazione in prodotti proprietari

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>



Berkeley (BSD), MIT (MIT/X), Apache

- Ampi utilizzi del software, possibile estenderlo e venderlo
- Non richiedono la stessa licenza per le opere derivate (anche prodotti proprietari le possono includere)
- Richiedono l'attribuzione originale e il mantenimento del copyright
- Escludono ogni garanzia (implicita o esplicita)

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>



- Modifiche della MPL vengono licenziate secondo la stessa licenza (reciprocità nel “core”)
- Consente la combinazione con altro software, anche proprietario, che viene licenziato in un “lavoro più ampio (larger work)”
- Prende in considerazione diritti di brevettabilità presenti nell’opera licenziata
- Esclude ogni garanzia (implicita o esplicita)

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>



Common Development and Distribution License (CDDL) Version 1.0

4. Versions of the License.

4.1. New Versions.

Sun Microsystems, Inc. is the initial license steward and may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Except as provided in Section 4.3, no one other than the license steward has the right to modify this License.

Utilizzata da:

- OpenSolaris
- NeatBeans
- GlassFish

<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>



Categoria A	Categoria B	Categoria C
Unrestricted	File-Based	Project-based
Possibilità di creare qualsiasi opera derivata	Opere derivate dal codice iniziale devono mantenere la stessa licenza	Tutto il codice del progetto (codice iniziale, modifiche e aggiunte) deve mantenere la stessa licenza
Nessuna restrizione alle licenze	I files aggiunti possono mantenere qualsiasi licenza	Codice aggiunto al progetto deve mantenere la stessa licenza del progetto
Orientate a creare un “mercato”	Sostengono la comunità	Limitano la competizione
BSD, MIT, Apache	Mozilla, CDDL (Sun), LGPL	GPL

Simon Phipps, Sun Microsystems



Microsoft Permissive License (Ms-PL) – La meno restrittiva. Consente l'esame, la modifica e la distribuzione del codice per scopi commerciali e non commerciali. Utilizzata per tools di sviluppo, applicazioni e componenti.

Microsoft Community License (Ms-CL) – Utilizzata per progetti di sviluppo collaborativo. Consente la modifica e la distribuzione del codice per scopi commerciali e non commerciali su base di reciprocità (per-file reciprocal term)

Microsoft Reference License (Ms-RL) – La più restrittiva. Consente l'esame del codice, non modifiche o re-distribuzioni. Utilizzata per le proprie tecnologie, come le librerie di sviluppo.

<http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licensingbasics/sharedsourcelicenses.mspx>



GPU è un client di Gnutella (ad-hoc grid computing) che collega diversi PC per creare un supercomputer

E' rilasciato secondo una versione modificata "no military use" della GNU GPL che e proibisce l'uso del codice da parte dei militari.

"the program and its derivative work will neither be modified nor executed to harm any human being nor through inaction permit any human being to be harmed"

Secondo Tiziano Mengotti, Lead developer, "La licenza deve chiarire agli utenti del software che uccidere esseri umani non è tra i suoi scopi".

La licenza contraddice lo spirito della GPL e non può essere approvata da OSI in quanto discriminatoria

CeCILL - License française de logiciel libre

Scritte da avvocati e tecnici, fanno riferimento alla legge francese

CEA, CNRS and INRIA released CeCILL in July 2004 to write Free Software licenses conforming to French law following the principles of the GNU GPL.

This license is meant to be used by companies, research institutions and all organisations

CeCILL, CeCILL-B and CeCILL-C are the first coherent family of Free Software licenses

CeCILL-B follows the principle of the popular BSD license and its variants (Apache, X11 or W3C among others). In exchange for strong citation obligations (in all software incorporating a program covered by CeCILL-B and also through a Web site), the author authorizes the reuse of its software without any other constraints.

CeCILL-C is well suited to libraries and more generally software components. Anyone distributing an application which includes components under the CeCILL-C license must mention this fact and make any changes to the source code of these components available to the community under CeCILL-C while being free to choose the licence of its application.

<http://www.cecill.info/index.en.html>




L' **European Union Public Licence (EUPL)** è una licenza di software libero realizzata sotto l'egida dell'Unione Europea.

La versione 1.0 è stata approvata dalla Commissione Europea il 9/1/2007

La licenza è stata realizzata per essere utilizzata nella distribuzione del codice realizzato nell'ambito del programma IDABC (Interoperability European Framework).

- Testo redatto in tutte le 23 lingue dell'Unione Europea.
- Testo stato redatto considerando le diverse leggi degli stati membri (copyright, garanzie, esclusioni di responsabilità rispetto ai diritti degli utenti, corte competente e legislazione di riferimento)
- Prevede un elenco di licenze compatibili e consente la re-distribuzione di opere derivare secondo una licenza compatibile per la componente aggiunta: GPL V2, Cecill V2.0, OSL V2.1 o 3.0, Common Public Licence V 1.0, Eclipse Public Licence V 1.0.
- Se i vincoli della licenza compatibile sono in conflitto con la EUPL, prevale la licenza compatibile.



Dana Blakenhorn <http://blogs.zdnet.com/open-source/?p=756>

